

INFORMATIVA AL LAVORATORE AI FINI DEL RICONOSCIMENTO DEL BONUS ART. 13 COMMA 1-BIS

INTRODOTTO DALLA LEGGE 190/2014

Ai sensi della Legge 190 del 23 Dicembre 2014 è stato previsto un bonus per i lavoratori che intrattengono con la nostra società, i seguenti rapporti di lavoro:

1. Subordinato;
2. Socio di cooperativa
3. Stage, tirocinio formativo;
4. collaborazioni coordinate e continuative;

Ai sensi del coma 132 dell'articolo 1 della Legge di Bilancio 2018, il bonus di 960,00 € su base annuale, sarà automaticamente corrisposto previa verifica dell'entità del reddito prodotto presso la nostra società, il quale dovrà essere inferiore a 26.600 € fiscalmente imponibili nell'anno. Il bonus verrà corrisposto in misura piena qualora il reddito sia inferiore ad € 24.600 per l'anno in oggetto ed in misura rimodulata, ai sensi della normativa vigente, qualora il reddito sia tra i 24.600 ed i 26.600 € annui.

Si ricorda che il bonus è dovuto qualora il reddito comporti il pagamento di imposte al netto delle detrazioni di lavoro dipendente applicate.

Al reddito complessivo non concorre la quota di TFR eventualmente percepita mensilmente se si è esercitato il diritto di cui alla Legge 190/2014 art.1, commi da 26 a 34.

Al fine di poter procedere alla corretta stima del reddito complessivo per l'intero anno si invitano i lavoratori a fornire tempestivamente alla nostra società le seguenti informazioni:

- Se si presume di percepire nel corso dell'anno un reddito superiore a 26.600,00 € qualora si stimino ulteriori redditi non conosciuti dall'azienda (es. redditi da affitti di immobili o terreni, di capitale, d'impresa, diversi; rapporti di lavoro in corso contemporaneamente per es. due part time);
- Se si è in possesso di altri modelli CUD per redditi prodotti antecedentemente al rapporto con la nostra società sempre nel corso dell'anno;

Si ricorda che in presenza di più rapporti di lavoro contestuali a quello in corso con la nostra società il bonus può essere erogato da un solo datore di lavoro su espressa indicazione del lavoratore.

In assenza di ulteriori informazioni circa l'entità del reddito presunto per l'anno, o di richiesta di NON APPLICAZIONE DEL BONUS, procederemo ad erogare lo stesso sulla base dei dati in nostro possesso, fino ad eventuale revoca. La tempestiva comunicazione di ulteriori redditi può evitare la restituzione del bonus in sede di conguaglio o di dichiarazione dei redditi.